

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 10/12/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37629-iscrizione-nelle-liste-elettorali-del-cittadino-dell-unione-trasferitosi-in-altro-comune>

Autore: Panozzo Rober

Iscrizione nelle liste elettorali del cittadino dell'Unione trasferitosi in altro Comune

Iscrizione nelle liste elettorali del cittadino dell'Unione trasferitosi in altro Comune

Il quesito

Il cittadino dell'Unione, iscritto nella lista elettorale aggiunta per le elezioni comunali, deve essere iscritto d'ufficio (nella lista elettorale aggiunta), in caso di trasferimento della residenza in altro Comune italiano?

Il contesto

Come traspare dalla titolazione – Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni *comunali per i cittadini dell'Unione europea* che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza – la Direttiva 19 dicembre 1994, n. 94/80/Ce (di seguito: Direttiva) disciplina l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali del cittadino dell'Unione residente in altro Stato membro, diverso da quello di cittadinanza.

Gli input della Direttiva emergono con chiarezza dai consideranda, ove si legge: a) che “il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8B, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce un'applicazione del principio di uguaglianza e non discriminazione fra cittadini e non cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8A dello stesso trattato” [considerando (3)] **(1)**; b) che l'applicazione della predetta norma “non presuppone un'armonizzazione integrale dei sistemi elettorali degli Stati membri (...ma ...)mira essenzialmente a sopprimere il requisito della cittadinanza, che attualmente è prescritto dalla maggior parte degli Stati membri ai fini dell'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità” [considerando (4)]; c) che la predetta norma “ha lo scopo di consentire a tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, di esercitare nell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali alle stesse condizioni”, cosicché è necessario che “i requisiti che uno Stato membro prescrive per i cittadini di altri Stati membri ... siano identici a quelli eventualmente prescritti ai propri cittadini ... a meno che, in casi eccezionali, delle circostanze specifiche giustificano un trattamento differenziato dei cittadini degli altri Stati membri rispetto ai propri cittadini” [considerando (5)]; d) che il diritto – primario – dell'Unione “riconosce il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza senza però sostituire tale diritto al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di origine” [considerando (6)]; e) che occorre “rispettare la libertà di tali cittadini di partecipare o no alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e che è pertanto opportuno che essi possano manifestare la loro volontà di esercitarvi i loro diritti elettorali, mentre la loro iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali può essere ammessa negli Stati membri in cui il voto non è obbligatorio” [considerando (6)].

Con specifico riferimento all'elettorato attivo, la Direttiva prevede, in particolare: a) la parificazione dei cittadini dell'Unione residenti nello Stato membro ai cittadini dello Stato membro (art. 3) **(2)**; b) l'iscrizione nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza a domanda (art. 7, par. 1), con possibilità di iscrizione d'ufficio negli “Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio” (art. 7, par. 3); c) la conservazione dell'iscrizione – nelle liste elettorali – alle stesse condizioni dell'elettore cittadino, “fino alla ...cancellazione d'ufficio per il venir meno dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di voto” (art. 8, par. 3, c. 1) o fino alla cancellazione a domanda

(art. 8, par. 3, c. 2); d) l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali del nuovo ente locale, in caso di trasferimento di residenza all'interno dello Stato membro di residenza (art. 8, par. 3, c. 3).

La Direttiva è stata – marginalmente – modificata: a) dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (di adeguamento a seguito dell'adesione – all'Unione – dei suddetti Stati); b) dalla direttiva 13 maggio 1996, n. 96/30/Ce (in relazione all'Allegato); c) dalla direttiva 20 novembre 2006, n. 2006/106/Ce (di adeguamento, a seguito dell'adesione – all'Unione – della Romania e della Bulgaria); d) dalla direttiva 13 maggio 2013, n. 2013/19/UE (di adeguamento, a seguito dell'adesione – all'Unione – della Croazia).

L'Italia ha recepito la Direttiva con il d. lgs. 12 aprile 1996, n. 197, Attuazione della Direttiva 94/80/Ce concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni *comunali per i cittadini dell'Unione europea* che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (di seguito: decreto legislativo). Il decreto legislativo prevede, in particolare: a) l'iscrizione – a domanda – nella lista elettorale aggiunta (dei cittadini dell'Unione che votano per le elezioni comunali), appositamente istituita (art. 1, c. 1); b) la cancellazione – a domanda o d'ufficio – dalla lista elettorale aggiunta (dei cittadini dell'Unione che votano per le elezioni comunali) (art. 4, c. 1) **(3)**.

La risposta

Ai sensi dell'art. 8, par. 3, c. 2, della Direttiva, “l'elettore che trasferisce la sua residenza nel territorio di un altro ente locale di base dello stesso Stato membro è iscritto nelle liste elettorali di questo ente locale alle stesse condizioni degli elettori cittadini dello Stato in questione”. Posto che, per effetto del combinato disposto dell'art. 2, par. 1, lett. a), della – citata – Direttiva, e dell'allegato alla stessa, per l'Italia gli “enti locali di base” sono il comune e la circoscrizione, ritengo che l'iscritto nelle liste elettorali aggiunte – dei cittadini dell'Unione che votano per le elezioni comunali – che trasferisce la residenza in altro Comune italiano debba essere cancellato (d'ufficio) dalle liste elettorali aggiunte del Comune di emigrazione ed iscritto (sempre d'ufficio) nelle liste elettorali aggiunte del Comune di immigrazione **(4)**.

Note

(1)I riferimenti sono, ora, all'art. 20, par. 3, lett. b) (diritto di voto e di eleggibilità) e a) (diritto di libera circolazione) del TFUE, nonché agli artt. 40 (diritto di voto e di eleggibilità) e 45 (diritto di libera circolazione) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

(2)Norma che si riporta per esteso: “Ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza a norma delle disposizioni della presente direttiva ogni persona che, nel giorno di riferimento: a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del trattato, e b) pur non essendone cittadino possiede, tuttavia, i requisiti cui la legislazione dello Stato membro di residenza subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini”.

(3) In dottrina, si veda DE GUTTRY, *Elettorato attivo e passivo dei cittadini dell'unione europea residenti in Italia nelle consultazioni per l'elezione dei consigli comunali*, in www.regionetoscana.it; DI MAIO, *La partecipazione politica del cittadino europeo. Aspetti evolutivi di un rapporto tra "cittadinanze"*, in AA.VV., *Diritti e cittadinanza nell'Unione europea*, Quaderni europei, Serie speciale, 2014, n. 6, 90 ss.; INGRAVALLO, *La Commissione ed i diritti elettorali comunali dei cittadini europei*, in *Sud in Europa*, aprile 2012; LINDO, *Diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative: un passo verso la cittadinanza europea*, in *Serv. Dem.*, 1995, n. 7-8, 829 ss.; MAGGIORA, *Il voto dei cittadini dell'Unione Europea alle elezioni comunali*, in *Stato civ.*, 2007, n. 6, 455 ss.; NASCIMBENE, *Cittadinanza dell'Unione europea e cittadinanza di residenza. Recenti profili*, in AA.VV. *La cittadinanza europea*, Milano, 2013, 93 ss.; NASCIMBENE, ROSSI DAL POZZO, *I diritti di cittadinanza*, in AA.VV. *La cittadinanza europea*, Milano, 2013, 125 ss.; NINATTI, *Democrazia e cittadinanza nelle autonomie territoriali*, in www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2014/05/ninatti-bergaamo.pdf ; PANOZZO, *Una prima disamina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini comunitari residenti in Italia*, in *Stato civ.*, 1995, 120 ss.; PERIN, BONETTI, *Il diritto di voto dei cittadini comunitari*, in www.asgi.it ; SCOLARO, *Elettorato attivo dei Paesi membri dell'Unione Europea*, in *Serv. Dem.*, 1996, n. 6, 625 ss.; VACCARO, *L'elettorato attivo e passivo degli stranieri residenti in Italia*, in *Serv. Dem.*, 1997, n. 1, 27 ss.

(4) Contra MAGGIORA, *Il voto dei cittadini dell'Unione Europea alle elezioni comunali*, in *Stato civ.*, 2007, n. 6, 455 ss.

Rober PANOZZO

(25 novembre 2015)